

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2032 del 20/04/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione ingranaggi e componentistica meccanica ubicato in Via Cairoli n.8, 40050, Comune di Castenaso (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2082 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione ingranaggi e componentistica meccanica ubicato in Via Cairoli n.8, 40050, Comune di Castenaso (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione ingranaggi e componentistica meccanica sito a Castenaso, in via Cairoli n.8, c.a.p. 40050, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. Det-Amb-2021-162 del 18/01/2021, con scadenza di validità in data 9/2/2036, e rilasciato dal S.U.A.P. Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 2360 del 10/2/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Castenaso;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castenaso.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. Det-Amb-2021-162 del 18/1/2021, con scadenza di validità in data 9/2/2036 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 - 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
 - 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.A., C.F. 00284720372, P.IVA 00497461202, con sede legale e impianto ubicato in Via Cairoli n.8, 40050, Castenaso, ha presentato, nella persona di Silvia Adani, in qualità di procuratore speciale di C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 21/6/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 105128 del 24/6/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 23960/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 15/7/2022 ha formulato una richiesta di integrazioni documentali, sulla base della quale il S.U.A.P. competente con nota agli atti Arpae prot. 123100 del 25/7/2022 ha sospeso il procedimento amministrativo. Tale sospensione, su richieste della ditta, è stata prorogata inizialmente fino al 23/9/2022, e successivamente fino al 23/10/2022.
- Hera S.p.A. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 135488 del 16/08/2022 ha formulato una richiesta di integrazioni per la matrice ambientale di competenza.
- Il S.U.A.P. competente con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 170708 del 18/10/2022, ha trasmesso le integrazioni documentali presentate dalla C.I.M.A. S.p.A..
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 183505 del 8/11/2022 ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 2433 del 11/1/2023, agli atti di Arpae prot. 4263 del 11/1/2023 ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castenaso con propria nota prot. 5370 del 10/3/2023, agli atti di Arpae prot. 43833 del 10/3/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta per l'impatto acustico.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 273,70 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% per i motivi di cui sopra;

All.C - impatto acustico pari a € 0.

Bologna, data di redazione 19/4/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.P.A.
ubicato in Via Cairoli n.8, 40050, Comune di Castenaso (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura delle acque miste del Sistema Fognario Metropolitan, Scolo Zenetta di Quarto coperto (affidente al depuratore comunale Bologna-IDAR) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali da controlavaggio di un filtro a carboni attivi presente nella stazione di rigenerazione delle acque di lavaggio pezzi (raccolte da un nuovo scarico parziale, identificato S3 in planimetria, che convoglia i reflui in S1), acque meteoriche potenzialmente contaminate originate dall’area di piazzale su cui sono stoccati gli oli, trattate con disoleatore e classificate industriali, delle acque reflue domestiche dei servizi igienici e mensa presenti nell’attività di fabbricazione ingranaggi, e delle acque meteoriche non contaminate originate dal piazzale (esclusa l’area di deposito oli).

Scarico S2 nel medesimo corpo recettore, (Scolo Zenetta di Quarto coperto) di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 2433 del 11/1/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5370 del 10/3/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 21/6/2022 e successiva integrazione acquisita agli atti di ARPAE in data 18/10/2022 al PG/2022/170708.

Pratica Sinadoc 23960/2022. Documento redatto in data 19/4/2023



CITTA' DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA E PATRIMONIO
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le
SUAP TERRE DI PIANURA
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e.p.c **ARPAE A.A.C.M.**
Unità AUA e acque reflue
aobo@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.P.A. -
ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.U.A. VIGENTE PER LE
MATRICI SCARICHI ED MISSIONI IN ATMOSFERA, SENZA
VARIAZIONE DELLA MATRICE ACUSTICA - VIA F.LLI CAIROLI N. 8,
CASTENASO- RIF. SUAP 13004/2022. NULLA OSTA MATRICI SCARICHI,
RUMORE E COMPATIBILITA' URBANISTICO EDILIZIA**

Con riferimento alla nota Rif.SUAP 13004/2022, acquisita agli atti della presente Amministrazione con P.G. n. 11463 del 27/06/2022, relativa all'istanza presentata dalla ditta C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.P.A. per l'impianto sito in VIA F.LLI CAIROLI N. 8, CASTENASO, tendente al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 Marzo 2013, n° 59, per le seguenti matrici:

- matrice scarichi – modifiche sostanziali;
- matrice aria – modifiche sostanziali;
- matrice rumore – proseguimento senza modifiche;

Preso atto:

- della richiesta di integrazioni formulata da ARPAE, acquisita con P.G. n. 13484 del 25/07/2022 (Pratica SINADOC n. 23960/2022);
- della richiesta di integrazioni formulata da HERA Spa, acquisita con P.G. n. 14994 del 17/08/2022 (rif. Prot. n. 73027/22 - Pratica n. 13004/2022);
- della documentazione integrativa presentata dalla ditta acquisita con P.G. n. 19068 del 18/10/2022;
- del parere favorevole condizionato formulato da HERA, in merito alla matrice scarichi, acquisito con P.G. n. 1150 del 17/01/2023 (rif. Prot. n. 2433/23 - Pratica n. 13004/2022);

si esprimono, in ordine alle competenze del Comune di Castenaso, i seguenti pareri/nulla osta:



Conformità urbanistica

La ditta è ubicata in area classificata dal PSC come ambito ASP_B Ambito produttivo consolidato sovracomunale (art. 5.4) e da RUE come ambito ASP1 - Ambiti specializzati per attività prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati (artt. 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3) L'attività è pertanto localizzata in area con destinazione idonea. Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Matrice emissioni in atmosfera:

Verificata la conformità urbanistica dell'attività, come sopra riportato, non si rilevano motivazioni ostantive per quanto riguarda la matrice atmosfera, in ordine alle competenze del presente ufficio.

Matrice rumore:

Presa visione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata con integrazione assunta agli atti con P.G. n. 11463 del 27/06/2022, rilasciata ai sensi della L 447/95, art. 2 c. 6 dal tecnico competente in acustica Silvia Adani, iscritta all'Elenco nazionale (ENTECA) al n. 5618, non si rilevano motivazioni ostantive per quanto riguarda la matrice rumore.

Matrice scarichi:

Esaminata la richiesta e gli elaborati tecnici allegati all'istanza, come successivamente integrati, non vi sono motivazioni ostantive, per quanto riguarda la matrice scarichi al rilascio dell'Autorizzazione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere rilasciato da HERA Spa acquisito con P.G. n. 1150 del 17/01/2023 (rif. Prot. n. 2433/23 - Pratica n. 13004/2022); si rammenta inoltre che eventuali opere di modifica/adeguamento della rete fognaria potranno essere realizzate solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.

In conclusione non si rilevano motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostantive al rilascio dell'autorizzazione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del presente ufficio, nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA nel parere sopra citato.

Distinti saluti,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E PATRIMONIO

Ing. Silvia Malaguti

*(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e*



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 11 gennaio 2023
Prot. n. 0002433/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 24/06/2022	Num. prot.: 58500
	Data prot.: 26/07/2022	Num. prot.: 67379
	Data prot.: 27/07/2022	Num. prot.: 67951
	Data prot.: 18/08/2022	Num. prot.: 73522
	Data prot.: 30/09/2022	Num. prot.: 85166
	Data prot.: 18/10/2022	Num. prot.: 90579
	PA&S 53/2022	

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell'Aua vigente per le matrici scarichi ed emissioni in atmosfera, senza variazione della matrice acustica – per la ditta C.I.M.A. Costruzioni Italiane Macchine Attrezzi Spa - via F.lli Cairoli n.8, Castenaso.
Pratica. n. 13004/2022

In merito alla istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa dal sig. Fabrizio Sasdelli, in qualità di legale rappresentante della Ditta "**C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI SPA**" con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Castenaso (BO) Via Cairoli n°8 inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di fabbricazione ingranaggi e componentistica meccanica.

Verificato dalla documentazione pervenuta e dalle successive integrazioni che:

- ✓ la ditta richiede la modifica sostanziale dell'Aua vigente (n.DET-AMB-2021-162 del 18/01/2021), per un nuovo scarico S3, che convoglia i reflui nello scarico S1, originato dal controlavaggio di un filtro a carbone presente all'interno della stazione di rigenerazione delle acque di lavaggio dei pezzi già prodotti;
- ✓ il lavaggio fa parte di un impianto "Nital", dedicato al controllo dei pezzi a fine lavorazione, al termine dell'impianto sono presenti delle vasche di lavaggio a circuito chiuso, dove le acque, per essere riciclate, sono sottoposte a un trattamento con un demineralizzatore a tre colonne, costituite da:
 - filtro a carboni attivi;
 - resina a scambio cationico;
 - resina a scambio anionico;

le colonne a resine vengono rigenerate con la soda caustica e l'acido cloridrico e le acque di risulta del processo, cioè le acque dell'impianto "Nital" in caso di manutenzione, non sono scaricate in fogna ma vengono smaltite come rifiuto, le uniche acque scaricate riguardano il lavaggio della colonna di filtrazione a carboni attivi, già identificato come S3;

- ✓ vista l'Aua attualmente in vigore e il parere espresso precedentemente (Pa&s 207/2016), negli scarichi finali S1 e S2, sarebbero presenti solo acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate, tuttavia in S1 si immettono anche le acque meteoriche di un'area del piazzale dedicata allo stoccaggio degli oli e, nonostante i serbatoi siano muniti di tettoie e di vasche di contenimento, non si esclude che durante le movimentazioni degli stessi non si possano verificare dei leggeri sversamenti, ed è per questo che la ditta ha dotato tale area di un disoleatore con pacchi lamellari del volume di 20 m³;
- ✓ le acque trattate e in uscita dal disoleatore sono classificabili come industriali e hanno un pozzetto di campionamento dedicato posto a valle dell'impianto e a monte del misuratore di portata e quindi, anche per le altre acque reflue industriali originate da S3 dovrà essere predisposto e segnalato un apposito pozzetto di campionamento;
- ✓ le acque reflue domestiche sono originate dai bagni e dai servizi, oltretutto dalla mensa già trattate con degrassatore;
- ✓ le altre acque meteoriche del piazzale, esclusa l'area di stoccaggio degli oli, non sono contaminate e recapitano nello scarico finale nei punti S2 e S1;
- ✓ gli scarichi S1 e S2 recapitano le acque meteoriche non contaminate nello scolo Zenetta che non è gestito dalla scrivente società;
- ✓ lo scolo Zenetta recettore degli scarichi si configura come scolo fognario delle acque miste del Sistema Fognario Metropolitan (SFM) e convoglia le acque all'impianto di trattamento finale di Bologna – IDAR.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**

- **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **acque reflue industriali sopra descritte che si immettono in S1 e provengono da S3 originate dal lavaggio dei filtri a carboni attivi e anche dalle acque meteoriche originate dall'area del piazzale su cui sono stoccati gli oli, trattate con disoleatore;**
- **acque meteoriche non contaminate provenienti dalle aree del piazzale che si immettono poi in S1 e S2;**

- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.a.
comune di Castenaso - via Cairoli n° 8**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione ingranaggi, componentistica meccanica svolta dalla società C.I.M.A COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI Spa nello stabilimento posto in comune di Castenaso, via Cairoli n° 8, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società C.I.M.A COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVATRICE TRATTAMENTI TERMICI

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Fosfati (espresi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: PALLINATRICE

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: FORNI DI NITRURAZIONE TORCIA – FORNI DI NITRURAZIONE – FUMI DI COMBUSTIONE RISCALDAMENTO FORNI

Portata massima	4100 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE DENTATRICI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LAVORI DI SMUSSATURA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: LAVAPEZZI A SPRUZZO

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
---	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: REPARTO DENTATURA SERIE GRANDE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: MUFFOLA ELETTRICA

Portata massima	conv. naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa in emissione, non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: CEMENTAZIONE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E18A

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE MACCHINE LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E19A

PROVENIENZA: RINVENIMENTO

Portata massima	16500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E21A

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: DECAPAGGIO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (come HCl) ..	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber ad umido

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: LAVATRICE ULTRASUONI

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: FORNO NITRURAZIONE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: CAPPА IMMERSIONE OLIO ANTIRUGGINE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	5 mg/Nm ³
---------------------	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: PALLINATRICE GR2

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: LAVATRICE LINEA IPSEN

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E49A

PROVENIENZA: FORNO

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: REPARTO RETTIFICHE PER ESTERNI

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: REPARTO RETTIFICHE PER INTERNI

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: FORNO NITRURAZIONE NTREX

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E54

PROVENIENZA: CAPPA CENTRIFUGA RZ400

Portata massima	convez naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa in emissione, non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNI TEMPERA

EMISSIONE E25 – E33

PROVENIENZA: BRUCIATORI IMPIANTO PRODUZIONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici produttivi pari a 1 MW a metano - punto dd) nella Parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

EMISSIONI E23 – E24 – E36 – E41 - E42

PROVENIENZA: BRUCIATORI IMPIANTO RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E39 – E40 – da E43 a E47

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: MENSA

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: CAPPA LABORATORIO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo

devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle

attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA

	4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità

dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E18A, E19A, E21A, E49A la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E18A, E19A, E21A, E49A, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte

dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle

emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del

D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 21/6/2022 e successiva integrazione acquisita agli atti di ARPAE in data 18/10/2022 al PG/2022/170708.

Pratica Sinadoc 23960/2022. Documento redatto in data 19/4/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.P.A.
ubicato in Via Cairoli n.8, 40050, Comune di Castenaso (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Castenaso prot. 5370 del 10/3/2023 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A);
2. Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata da Silvia Adani in qualità di tecnico in acustica incaricato dalla C.I.M.A. COSTRUZIONI ITALIANE MACCHINE ATTREZZI S.p.A..

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 21/6/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 23960/2022. Documento redatto in data 19/4/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.